



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

29<sup>a</sup> Seduta

Martedì 25 luglio 2023

Deliberazione n. 204 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 201/12<sup>a</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 29 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 204 del 25 luglio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO. MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE SUI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE  
SOCIOEDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 23

DELLA L. R. 15/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2023.

Reggio Calabria, 1 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
(Filippo Mancuso)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) si è provveduto a disciplinare:

- a) la realizzazione e il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
- d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

L'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

L'articolo 23 stabilisce il termine assegnato alle strutture socio-educative, sia pubbliche che private, per adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento.

L'adeguamento comporta, tuttavia, una serie di modifiche strutturali, nonché misure organizzative complesse, che diverse strutture hanno ancora in corso e non hanno del tutto completate anche per i costi di non poco conto da sostenere. Pertanto, si rende necessario fissare un nuovo e ultimo termine in modo che tutti coloro che gestiscono questi servizi possano mettersi in regola ed evitare, in caso di mancato adeguamento, la chiusura e la conseguente interruzione delle attività con conseguenze anche sui lavoratori e sulle famiglie che verrebbero private di questi importanti servizi.

Il presente testo normativo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce la proroga del termine di adeguamento di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria, data la natura ordinamentale dell'intervento di novellazione, mentre l'articolo 3 reca l'entrata



## Consiglio regionale della Calabria

in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di quindici giorni (vacatio legis).

### RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che proroga il termine di adeguamento di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 – Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo 1 prevede la proroga del termine di adeguamento di cui all'art. 23 della l.r. 15/2013 al 31.12.2023			0,00 €
Art. 2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale			0,00 €
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge			0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

Non è necessario specificare i criteri di quantificazione, in quanto la presente legge non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.



*Consiglio regionale della Calabria*

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Modifica del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 15/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".

### Art. 2

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.